

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO D'AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

Approvato con delibera C.C. n. 32 del 30.3.2000. Modificato con delibera C.C. 50 del 08.6.2000 di risposta all'O.I. Oreco prot. 2000/6081 in data 12.4.2000 atti n. 5.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Servizio di autonoleggio con conducente mediante autobus
- Art. 2 - Fonti normative ed operatività del servizio
- Art. 3 - Commissione Consultiva
- Art. 4 - Composizione della Commissione Consultiva
- Art. 5 - Sorveglianza del servizio
- Art. 6 - Tipo e caratteristiche degli autoveicoli
- Art. 7 - Contrassegni e documenti per la circolazione
- Art. 8 - Divieto o facoltà di stazionamento su aree pubbliche
- Art. 9 - Atti vietati agli utenti del servizio
- Art. 10 - Tariffe e condizioni di trasporto

TITOLO II LICENZA COMUNALE

- Art. 11 - Determinazione degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa
- Art. 12 - Rilascio delle licenze
- Art. 13 - Procedura preliminare per la assegnazione della licenza
- Art. 14 - Requisiti generali per ottenere la licenza comunale
- Art. 15 - Ulteriori requisiti per la licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus
- Art. 16 - Impedimenti soggettivi al rilascio della licenza di autonoleggio con autobus
- Art. 17 - Titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza di autonoleggio
- Art. 18 - Decisioni in merito alla graduatoria
- Art. 19 - Documenti da presentare
- Art. 20 - Inizio del servizio
- Art. 21 - Durata e validità della licenza
- Art. 22 - Trasferimento della licenza
- Art. 23 - Voltura della licenza in caso di morte del concessionario
- Art. 24 - Disposizioni antimafia

TITOLO III MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA LICENZA

- Art. 25 - Esercizio della licenza
- Art. 26 - Responsabilità del titolare della licenza
- Art. 27 - Sostituzione degli autoveicoli
- Art. 28 - Prezzo del servizio
- Art. 29 - Interruzione del servizio e diritto al pagamento Art. 30 - Visite e verifiche
- Art. 31 - Comportamento in servizio
- Art. 32 - Manutenzione dei veicoli
- Art. 33 - Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio
- Art. 34 - Ulteriori prescrizioni per i titolari di licenza di autonoleggio con conducente

TITOLO IV DECADENZA, REVOCA, SOSPENSIONE DELLA LICENZA

- Art. 35 - Decadenza della licenza
- Art. 36 - Revoca e sospensione della licenza
- Art. 37 - Provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della licenza

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38 - Perentorietà dei termini
- Art. 39 - Riferimento a leggi vigenti

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Servizio d'autonoleggio con conducente mediante autobus.

Il servizio d'autonoleggio con conducente mediante autobus, è il servizio che è esercitato per il trasporto di persone con l'impiego d'autobus, munito di carta di circolazione ed immatricolato in conformità alle disposizioni stabilite dell'art. 58 - comma 6^a - del T.U. approvato con D.P.R. n. 393 del 15 giugno 1959 e dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285.

Art. 2 - Fonti normative ed operatività del servizio.

Il servizio d'autonoleggio con conducente mediante autobus, oltre che dal presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5 della legge 142/90, è disciplinato dalla normativa elencata indicativamente qui di seguito:
dall'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
dalla L. 15.01.1992, n. 21;
dalle relative disposizioni di attuazione di cui alla L.R. n. 20 del 15 aprile 1995;
dal D. Lgs. n. 285/92;

Il servizio d'autonoleggio con conducente da rimessa mediante autobus è effettuato come segue:

- a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano a disposizione dell'utenza.
La rimessa deve essere attrezzata nel Comune di Vimodrone.
- b) divieto di sosta in posteggi di stazionamento su suolo pubblico;
- c) divieto di procurarsi l'utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore.

Art. 3 - Commissione Consultiva.

Per le problematiche relative all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di una commissione consultiva comunale.

Art. 4 - Composizione della Commissione Consultiva.

La Commissione Consultiva è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato - Presidente;
- b) dal Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato;
- c) da un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- d) da un rappresentante delle associazioni degli utenti;
- e) dal Responsabile dell'Ufficio Commercio o suo delegato con funzioni di Segretario.
- f) da due Consiglieri comunali nominati dal Consiglio Comunale di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da recapitare ai componenti almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In casi d'urgenza il termine è ridotto ad un giorno.

Il Presidente è tenuto a riunire la commissione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione articolata per argomenti.

Il parere della Commissione non è vincolante.

La Commissione si rinnova alla scadenza del Consiglio Comunale e tutti i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 5 - Sorveglianza del servizio.

La sorveglianza sul servizio d'autonoleggio con conducente mediante autobus è esercitata dall'Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile del settore competente per materia e la Polizia Municipale.

Art. 6 - Tipo e caratteristiche degli autoveicoli.

Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3 e tenute presenti le disposizioni emanate in merito dal Ministero dei Trasporti e dagli altri organi competenti, stabilisce il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibirsi al servizio di noleggio da rimessa con conducente in rapporto alle esigenze locali ed alla produzione specifica di lavoro.

Detta deliberazione è inviata alla Giunta Regionale per l'approvazione ai sensi della L.R. 20/95.

Art. 7 - Contrassegni e documenti per la circolazione.

Ogni autoveicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e di targa.

Il contrassegno sarà collocato in modo visibile, a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle Leggi vigenti, la Licenza comunale, copia del presente Regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

Art. 8 - Divieto o facoltà di stazionamento su aree pubbliche.

E' fatto assoluto divieto di stazionare con veicoli da noleggio da rimessa con conducente su aree pubbliche o comunque destinate ad uso pubblico, allo scopo di procurarsi il noleggio.

Art. 9 - Atti vietati agli utenti del servizio.

E' fatto divieto agli utenti del servizio:

- 1) di far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;
- 2) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- 3) compiere atti contrari alla decenza;
- 4) fare schiamazzi o rumori molesti;

- 5) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- 6) mangiare o bere durante il trasporto.

Art. 10 – Tariffe e condizioni di trasporto.

Con deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3, sono fissate le tariffe, tenuto conto del tipo dell'autoveicolo, in base al chilometraggio ed a particolari qualità del servizio commissionato. Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo ben visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

Esse sono pure comunicate, a cura dell'Ufficio comunale di Polizia Municipale, all'Azienda di Promozione Turistica e agli Uffici di informazione e accoglienza turistica.

A richiesta del cliente il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia del presente Regolamento che deve essere tenuto in autorimessa, esposto in maniera visibile, ed a bordo degli autoveicoli.

TITOLO II LICENZA COMUNALE

Art. 11 – Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente.

Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3 determina le caratteristiche, il tipo ed il numero massimo degli autoveicoli da destinare al servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura.

Detta deliberazione verrà inviata alla Giunta Regionale e alla Provincia di Milano ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 20/95 e successive modificazioni per la determinazione del contingente da destinare al servizio di autonoleggio con conducente mediante autobus.

Art. 12 – Rilascio delle licenze.

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria la licenza comunale.

La licenza comunale è rilasciata dal Responsabile del settore competente per materia a seguito di pubblicazione e successivo espletamento del concorso pubblico bandito dal detto responsabile di settore.

Nella licenza oltre al numero dell'autorizzazione comunale sono indicati gli estremi della carta di circolazione il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

Art. 13 – Procedura preliminare per la assegnazione della licenza.

Ogni qualvolta si rende necessario, assegnare

una licenza o per ampliamento del servizio, o per rinuncia, o per revoca o per decadenza del precedente titolare il Responsabile del settore competente per materia ne dà avviso alla cittadinanza con pubblico manifesto con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda.

Entrambi gli avvisi di cui sopra debbono essere pubblicati almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Art. 14 – Requisiti generali per ottenere la licenza comunale.

Chi intende ottenere la licenza per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve presentare domanda in competente bollo al Comune.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete

generalità del richiedente – compreso il numero del codice fiscale – e la indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) apacità finanziaria;
- 3) residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di appartenenza di questo Comune;
- 4) non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici.

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti n. 1) e n. 4) precedenti si intendono riferiti all'amministratore.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- 1) impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa;
- 2) impegno a non esplicitare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
- 3) di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta della Amministrazione Comunale.

Art. 15 – Ulteriori requisiti per ottenere la licenza di autonoleggio con autobus.

In aggiunta ai requisiti di cui all'art. 14 coloro che intendono ottenere la licenza di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

- a) capacità finanziaria, certificata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa,

per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;

- b) abilitazione professionale, desunta dall'iscrizione alla Camera di Commercio per la relativa attività;
- c) adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;
- d) disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio.

Art. 16 - Impedimenti soggettivi al rilascio della licenza di autonoleggio con autobus.

La licenza per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente mediante autobus non può essere rilasciata a chiunque:

- a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento alla effettuazione di servizi di trasporto.

Art. 17 - Titoli preferenziali per la assegnazione della licenza di autonoleggio mediante autobus.

La preferenza per la assegnazione della licenza di autonoleggio mediante autobus spetta a:

- a) titolari di licenza di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco;
- b) cooperative o consorzi di imprese del settore;
- c) concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.

In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

Art. 18 - Decisioni in merito alla graduatoria.

Ogni definitiva decisione in merito alla graduatoria formulata in via meramente consultiva dalla Commissione è rimessa al responsabile di settore.

Art. 19. - Documenti da presentare.

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, deve presentare - entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione - la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 14 e 15.

L'assegnatario deve altresì fornire la prova - entro il predetto termine di sessanta giorni - di

aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa e esibire altresì i seguenti documenti:

- a) licenza prevista dall'art. 86 del T.U.L.P.S.;
- b) certificato d'iscrizione alla Camera di commercio per l'attività di trasporti.

Art. 20 - Inizio del servizio.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della licenza e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Responsabile del settore competente per materia per comprovate esigenze.

La consegna della licenza all'interessato resta tuttavia subordinata:

alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing;

alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

Art. 21 - Durata e validità della licenza.

La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente.

La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli

articoli 14-15-16 e 20 ed essere presentata non oltre il 15 dicembre di ogni anno, corredata dalla licenza.

All'atto della presentazione della domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di assicurazione.

Art. 22 - Trasferimento della licenza.

Il trasferimento della licenza di autonoleggio è autorizzato dal Responsabile del Settore competente per materia nei seguenti casi:

- 1) al raggiungimento del 60° anno di età;
- 2) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- 3) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il nuovo titolare della licenza dovrà dimostrare di essere in possesso dei rispettivi requisiti voluti dal presente Regolamento.

Art. 23 - Voltura della licenza in caso di morte del concessionario.

In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 463 del vigente c.c., la voltura della licenza è accordata dal Responsabile del

Settore competente per materia a favore del coniuge superstite o di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso e anche in concorso fra di loro a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

La voltura potrà, inoltre, essere autorizzata a favore di altra persona designata dagli eredi, in possesso dei voluti requisiti.

Qualora il figlio, al decesso del genitore, non abbia ancora raggiunto la maggiore età, il tutore subentrerà nella titolarità della licenza sino al compimento del 18 anno di età da parte del minore, dopo di che dovrà farsi luogo alla volturazione ai sensi del presente articolo.

Art. 24 - Disposizioni antimafia.

Il rilascio della licenza è altresì soggetto alla certificazione prefettizia che a carico del richiedente non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione.

TITOLO III

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA LICENZA

Art. 25 - Esercizio della licenza.

Al titolare della licenza, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è tuttavia consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

Art. 26 - Responsabilità del titolare della licenza.

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione Comunale che l'ha concessa.

Art. 27 - Sostituzione degli autoveicoli.

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli

senza autorizzazione del Responsabile del settore competente per materia.

Art. 28 - Prezzo del servizio.

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei limiti delle tariffe stabilite dall'art. 10.

Art. 29 - Interruzione del servizio e diritto al pagamento.

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare fattura in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente Ufficio comunale.

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 30 - Visite e verifiche.

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, prima della ammissione in servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte della commissione di cui all'art. 3.

Altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dal Responsabile del settore competente per materia.

La Commissione risconterà se il veicolo o i veicoli rispondono alle volute condizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche stabilite dal Comune.

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà provvedere, attraverso il Comando di Polizia Municipale alla segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Ove, invece, l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima, sarà provveduto al ritiro della licenza comunale.

Art. 31 - Comportamento in servizio.

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare,

nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
- b) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente art. 30 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;
- d) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 10;
- e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- f) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso al Comando di Polizia Municipale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- 1) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- 2) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- 3) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- 4) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- 5) portare animali propri nell'autoveicolo;
- 6) deviare, di loro iniziativa, dal cammino;
- 7) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- 8) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 32 - Manutenzione dei veicoli.

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

E' vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di settore competente per materia.

Art. 33 - Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio.

L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purchè aperte al pubblico.

Art. 34 - Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus.

In aggiunta agli obblighi di cui all'art. 32 del presente Regolamento, il titolare di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare - durante la effettuazione dei singoli viaggi - prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- 2) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura:
"per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa di bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate con delibera di Giunta Comunale.
- 3) copia autentica della licenza comunale di noleggio.

TITOLO IV DECADENZA - REVOCA - SOSPENSIONE DELLA LICENZA.

Art. 35 - Decadenza della licenza.

La licenza comunale di esercizio viene a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di

- c) rinunciare alla licenza;
c) per fallimento del titolare.

Art. 36 - Revoca e sospensione della licenza.

La licenza comunale di esercizio viene revocata:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 25;
- c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- e) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle Leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente per il ritiro di tale patente;
- g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte delle Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge.
- h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- i) quando il titolare abbia trasferito la propria residenza o il domicilio in altro Comune o abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- j) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali sia stata rilasciata la licenza;
- k) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

La licenza può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca della licenza stessa.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli dal Responsabile del settore competente per materia sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Il Responsabile del settore competente per materia, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore ai 15 giorni.

Art. 37 Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della licenza.

I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione - con avviso notificato appositamente - all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensive o per regolarizzare la posizione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Perentorietà dei termini.

Tutti i termini indicati dal presente regolamento sono stabiliti a pena di decadenza.

Art. 39 Riferimento a leggi vigenti.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea del 15 gennaio n. 21 ed alla L.R. 15 aprile 1995, n. 20 e seguenti.